



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Ufficio III - Diritto allo studio. Europa e scuola.
Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell'Emilia-Romagna

Alle istituzioni scolastiche di riferimento per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali (GLIP) per il tramite degli Uffici di Ambito Territoriale

e pc Al Gruppo di Lavoro interistituzionale regionale (GLIR)

Al sito istituzionale www.istruzioneer.gov.it

Oggetto: Nuovi Gruppi per l'inclusione scolastica e GLIP.

Come noto, l'art.15 della Legge 104/92 è stato recentemente modificato¹, innovando come segue i Gruppi per l'inclusione scolastica:

A) Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (GLIR)

Il comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs. 66/2017 come modificato dal D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96 prevede che presso ogni Ufficio Scolastico Regionale sia istituito il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (GLIR), con compiti di consulenza e proposta all'Ufficio Scolastico Regionale per la definizione, l'attuazione e la verifica degli Accordi di programma, con particolare riferimento alla continuità dell'azione sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro, al supporto ai Gruppi per l'Inclusione Territoriale (GIT), al supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei piani di formazione in servizio del personale della scuola.

Questo Ufficio Scolastico Regionale ha istituito il GLIR il 26 settembre 2019, con apposito Decreto Direttoriale ([link](#)).

B) Gruppo di lavoro per l'Inclusione Territoriale (GIT)

A livello territoriale, l'art. 9 commi 4, 5, 6 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dal D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96 prevede l'istituzione del Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT): "Per ciascun

¹ Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, attuativo della Legge 107/2015, è stato modificato dal D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96, concernente "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107».

Responsabili del procedimento: Chiara Brescianini - Maria Teresa Proia e-mail: uff3@istruzioneer.gov.it



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Ufficio III - Diritto allo studio. Europa e scuola.
Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale

ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane, è costituito il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT)...².

L'articolo 8, comma 7 del D.Lgs. 96/2019 ribadisce quanto indicato dall'articolo 9 comma 7 del D.Lgs. 66/2017, ovvero che "le modalità di funzionamento del GIT, la sua composizione, le modalità per la selezione nazionale dei componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica" saranno definite "con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ... sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica".

Il predetto decreto non è stato ancora emanato e pertanto, al momento, non è possibile istituire i GIT.

C) Gruppi di Lavoro per l'Inclusione a livello di istituzione scolastica (GLI)

D) Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione dei singoli alunni con disabilità (GLO)

Il comma 8 dell'art.9 D.Lgs.66/2017 come modificato dal D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96 prevede l'istituzione dei Gruppi di Lavoro per l'Inclusione a livello di istituzione scolastica (GLI) mentre il successivo comma 10 prevede la costituzione dei Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione dei singoli alunni con disabilità (GLO).

Si osserva che entrambi i predetti Gruppi di lavoro sono, nei fatti, da tempo operativi nelle concrete prassi didattiche delle istituzioni scolastiche dell'Emilia-Romagna.

... quindi i GLIP continuano a funzionare?

Il quesito che titola queste righe è quello più volte pervenuto, in ordine al quale si rappresenta il parere di questo ufficio Scolastico Regionale. Come noto, i GLIP sono stati istituiti dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 art. 15 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"³. L'art. 19 del D.Lgs. 66/2017 ("Decorrenze e norme transitorie") al comma 5 precisa: "Le

² "... Il GIT è composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Il GIT è nominato con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ed è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede. Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme." (art.8 D.Lgs. 96/2019). Il medesimo articolo precisa i compiti del GIT: "Il GIT, che agisce in coordinamento con l'ufficio scolastico regionale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF, nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l'Inclusione della singola istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva" (D.Lgs. 96/2019 art.8, co.5).

"Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:

a) dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica;

b) dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali." (D.Lgs. 96/2019 art.8, co.6).

³ L. 104/1992, art. 15: "Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica": ... 1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola (...), due esperti

Responsabili del procedimento: Chiara Brescianini - Maria Teresa Proia e-mail: uff3@istruzioneer.gov.it



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Ufficio III - Diritto allo studio. Europa e scuola.
Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale

disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Inoltre, il Ministero dell'Istruzione ha proseguito anche negli aa.ss.2018/2019 - 2019/2020 a stanziare risorse finanziarie per il funzionamento dei GLIP, ripartiti da questo Ufficio tra gli Uffici di Ambito Territoriale dell'Emilia-Romagna in proporzione agli alunni certificati iscritti nelle scuole statali nell'anno scolastico di riferimento.

Alla luce di quanto richiamato, anche alla luce della necessità di continuare a garantire alle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità un luogo provinciale di confronto cooperativo con questo Ufficio Scolastico, a parere dello scrivente appare evidente l'implicita necessità di proseguire l'attività dei GLIP anche nel corrente a.s. 2020/2021 e negli anni a seguire, nelle more dell'emanazione dell'atteso Decreto Interministeriale concernente composizione e funzionamento dei Gruppi territoriali per l'inclusione (GIT). Per tali motivi, in caso di accordi di programma in scadenza ovvero in corso di rinnovo, sarà opportuno proseguire le interlocuzioni con le strutture amministrative esistenti, sempre avvalendosi dei GLIP.

Il Direttore Generale
Stefano Versari

*Firma autografa sostituita ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni. (...) - 3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento...”.

Responsabili del procedimento: Chiara Brescianini - Maria Teresa Proia	e-mail: uff3@istruzioneer.gov.it
--	----------------------------------